## D.G. Agricoltura, sovranità alimentare e foreste

**D.d.u.o. 6 febbraio 2025 - n. 1496**
**Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Lombardia. Operazione 4.1.01 «Incentivi per investimenti per la redditività, competitività e sostenibilità delle aziende agricole». Decreto n. 15235 del 10 novembre 2021. Concessione deroga al requisito del paragrafo 20.2 esclusivamente per le imprese suinicole dislocate nei comuni compresi nelle zone soggette a restrizioni I, II e III a seguito dei focolai di peste suina africana**

IL DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA COMPETITIVITÀ, INVESTIMENTI PER AMBIENTE E CLIMA, AGROENERGIA, SERVIZIO AGRICOLTURA, FORESTE, CACCIA E PESCA – MONZA E CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

Visti :

- il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);
- il Regolamento (UE) n. 2220/2020 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;

Visto il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Lombardia 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea con decisione di esecuzione C (2015) 4931 del 15 luglio 2015, così come da ultimo modificato con decisione n. C(2024) 2637 final del 17 aprile 2024;

Viste le deliberazioni della Giunta Regionale della Lombardia:

- n. X/3895 del 24 luglio 2015 di approvazione del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Lombardia;
- n. X/4283 del 6 novembre 2015 «Presa d'atto dei criteri di selezione delle Operazioni in attuazione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020»;

Visto il decreto n. 15235 del 10 novembre 2021 «Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Lombardia. Operazione 4.1.01 «Incentivi per investimenti per la redditività, competitività e sostenibilità delle aziende agricole». Approvazione delle disposizioni attuative per la presentazione delle domande» e ss.mm.ii.;

Visti i decreti:

- n. 2859 del 28 febbraio 2023 «Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Lombardia. Operazione 4.1.01 «Incentivi per investimenti per la redditività, competitività e sostenibilità delle aziende agricole». Decreto del 10 novembre 2021, n. 15235. Approvazione degli esiti istruttori e ammissione a finanziamento delle domande», pubblicato sul BURL S.O. n. 10 del 07 marzo 2023;
- n. 7052 del 12 maggio 2023 «Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Lombardia. Operazione 4.1.01 «Incentivi per investimenti per la redditività, competitività e sostenibilità delle aziende agricole». Decreto 28 febbraio 2023 n. 2859, Allegato 10: ammissione a finanziamento con riserva delle domande con un punteggio fino a 66 punti», pubblicato sul BURL S.O. n. 20 del 19 maggio 2023;
- n. 9740 del 29 giugno 2023 «Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Lombardia. Operazione 4.1.01 «Incentivi per investimenti per la redditività, competitività e sostenibilità delle aziende agricole». Ammissione a finanziamento definitiva delle domande ammesse con riserva con decreto 7052 del 12 maggio 2023 e ammissione a finanziamento delle domande con un punteggio fino a 60 punti di cui al decreto 28 febbraio 2023 n. 2859, allegato 10», pubblicato sul BURL S.O. n. 27 del 5 luglio 2023.

Vista la legge n. 833/1978 e s.m.i «Istituzione del servizio sanitario nazionale»;

Vista la legge regionale n. 33/2009 «Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità» e s.m.i;

Visto il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») e i Regolamenti delegati (UE) 2020/687 e 2020/689 della Commissione del 17 dicembre 2019 che integrano il regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate;

Visto il Regolamento (UE) 2017/625 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;

Visto il Decreto Legislativo n. 27 del 2 febbraio 2021 finalizzato ad adeguare e raccordare le disposizioni nazionali vigenti alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/625;

Visto il Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione e s.m.i che stabilisce, sia le misure speciali di controllo per la Peste Suina Africana che devono essere applicate per un periodo di tempo limitato dagli Stati membri interessati dall'epidemia, sia l'inserimento dei comuni nelle zone soggette a restrizioni I, II e III a seguito di focolai di peste suina africana;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2425 del 09 settembre 2024 della Commissione che ha aggiornato, tra l'altro, l'elenco dei comuni lombardi che ricadono nelle zone di restrizione ed eventuali ulteriori disposizioni in ordine alla definizione delle zone di restrizione;

Visto il d.m. 28 giugno 2022 «Requisiti di biosicurezza negli stabilimenti che detengono suini»;

Visto il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136 «Attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (/UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016»;

Visto il d.d.u.o. 16 novembre 2018 n. 16743 «Attuazione delle misure sanitarie per la prevenzione della peste suina africana in Lombardia»

Preso atto delle disposizioni impartite dalla Direzione Generale Welfare – Veterinaria di Regione Lombardia con nota del 30 luglio 2024 protocollo n. G1.2024.0030473, nelle quali si invita a sospendere ogni attività che implica l'accesso in allevamento sia di mezzi che di persone non strettamente collegate alle attività di controllo e sorveglianza della malattia o comunque ritenute inderogabili al fine di garantire la salute e il benessere degli animali;

Considerato che le disposizioni attuative approvate con decreto n. 15235/2021 stabiliscono:

- al paragrafo 16 «Realizzazione degli interventi» che: «Gli interventi devono essere conclusi entro e non oltre 24 mesi successivi alla pubblicazione sul BURL del provvedimento di ammissione a finanziamento»;
- al paragrafo 20.2 «Erogazione del saldo» che: «Entro 60 giorni continuativi dalla data di scadenza del termine per il completamento degli interventi, prevista al paragrafo 16, comprensivo di eventuali proroghe, il beneficiario deve chiedere all'OPR il saldo del contributo relativamente al progetto approvato. La presentazione della domanda di saldo oltre il suddetto termine e sino al novantesimo giorno implica una decurtazione pari al 3% del contributo spettante. La richiesta di saldo presentata dopo novanta giorni non è ricevibile e determina la revoca del contributo concesso e la restituzione delle eventuali somme già percepite, maggiorate degli interessi legali» e che «Un intervento s'intende realizzato e ammissibile a pagamento solo se risulta conforme all'intervento ammesso a finanziamento, funzionale e completo»;

Rilevato che, in base alla pubblicazione sul BURL dei decreti di ammissione a finanziamento sopra richiamati le imprese devono finire i lavori rispettivamente entro il 7 marzo 2025, il 19 maggio 2025 e il 05 luglio 2025 e che alle scadenze prefissate devono presentare domanda di saldo;

Considerato che le imprese suinicole dislocate nei comuni compresi nelle zone soggette a restrizioni I, II e III a seguito del diffondersi della peste suina africana, a conclusione degli interventi ammessi a finanziamento, si potrebbero trovare nella condizione di non poter dimostrare che l'intervento sia funzionale e completo per l'assenza degli animali;

Ritenuto pertanto necessario:

- derogare alla verifica dell'accasamento degli animali nell'ambito dell'istruttoria delle domande di pagamento, ferme restando tutte le altre condizioni per la verifica della funzionalità, completezza e conformità a quanto ammesso a finan-

ziamento, esclusivamente per le imprese suinicole dislocate nei comuni compresi nelle zone soggette a restrizioni I, II e III;

- che le suddette imprese suinicole dimostrino l'accasamento degli animali entro e non oltre il 31 dicembre 2028, comunicando alle Strutture Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca competenti per territorio l'avvenuto accasamento;
- di prevedere che il mancato adempimento, entro tale data, determini la revoca del contributo concesso e la restituzione delle eventuali somme già percepite, maggiorate degli interessi legali;

Vista la l.r. n. 20 del 7 luglio 2008 e successive modifiche e integrazioni e in particolare l'art. 17 che individua le competenze dei dirigenti, nonché i provvedimenti organizzativi della XII legislatura;

Visto il decreto della Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste n. 17127 del 13 novembre 2024 con oggetto «Programma sviluppo rurale 2014/2020. Individuazione dei responsabili delle operazioni – Aggiornamento» con il quale è stato approvato l'elenco dei dirigenti regionali pro tempore responsabili delle singole Operazioni, tra cui della 4.1.01 «Incentivi per investimenti per la redditività, competitività e sostenibilità delle aziende agricole»;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze del dirigente della Unità Organizzativa Competitività, Investimenti per Ambiente e Clima, Agroenergia, Servizio Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca – Monza e Città Metropolitana di Milano, attribuite con d.g.r. n. XII/628 del 13 luglio 2023;

DECRETA

1. di derogare alla verifica dell'accasamento degli animali nell'ambito dell'istruttoria delle domande di pagamento, ferme restando tutte le altre condizioni per la verifica della funzionalità, completezza e conformità a quanto ammesso a finanziamento, esclusivamente per le imprese suinicole dislocate nei comuni compresi nelle zone soggette a restrizioni I, II e III;

2. che le imprese suinicole beneficiarie dislocate nei comuni compresi nelle zone soggette a restrizioni I, II e III dimostrino l'accasamento degli animali entro e non oltre il 31 dicembre 2028 comunicando alle Strutture Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca competenti per territorio l'avvenuto accasamento;

3. di prevedere che il mancato adempimento, entro tale data, determini la revoca del contributo concesso e la restituzione delle eventuali somme già percepite, maggiorate degli interessi legali;

4. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL), sul Portale Bandi e Servizi www.bandi.regione.lombardia.it e sul portale della programmazione europea di Regione Lombardia www.psr.regione.lombardia.it;

5. di comunicare all'Organismo Pagatore Regionale (OPR) l'avvenuta pubblicazione sul BURL del presente decreto;

6. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il dirigente
Luca Zucchelli